ì	zione della seguenti m	presente deliberazione sono stati andati:
N	del	di L
N	del	di L
		Il Ragioniere

# **COMUNE DI CALATABIANO**

# Provincia di Catania DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 14 DEL 05/04/2013

<u>OGGETTO</u>: Approvazione regolamento per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità.

L'anno duemilatredici, il giorno cinque, del mese di aprile, alle ore 19, 45 e seguenti, nella sala delle adunanze consiliari del Comune di Calatabiano (auditorium Scuola Media), alla seduta di inizio (1), disciplinata dall'art. 19, co. 16, dello statuto comunale e dall'art. 5, co. 1, del regolamento sul funzionamento del consiglio comunale, in convocazione ordinaria (2), partecipata ai Consiglieri Comunali a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI COMUNALI		Pres./Ass.	CONSIGLIERI COMUNALI		Pres	Pres./Ass.	
Trovato	Salvatore	X	Petralia	Antonio Filippo		X	
Turrisi	Salvatore	X	Spoto	Agatino	X		
Franco	Francesco	X	Prestipino	Rosario	X		
Moschella	Antonino	X	Foti	Nunziato		X	
Messina	Rosaria Filippa	X	D'Allura	Silvana Filippa	X		
Limina	Carmela Maria	X					
Ponturo	Vincenzo Massimilia	ano X					
Di Bella	Mario	X					
Intelisano	Rosario	X					
Corica	Liborio Mario	X					
Assegnati n. 15 In cario		carica n. 15	Assenti n. 02		Presen	Presenti n. 13	
_							

Assume la Presidenza il Presidente del Consiglio, dr. Trovato Salvatore.

Partecipa il Segretario Comunale, dr.ssa Puglisi Concetta.

Partecipa il Sindaco, dr. Intelisano Giuseppe.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, ai sensi dell'art. 19, co. 16, dello statuto comunale e dell'art. 5, co. 1, del regolamento sul funzionamento del consiglio comunale, prosegue la seduta.

La seduta è pubblica (3).

Vengono nominati scrutatori, ai sensi dell'art. 184, u. co., dell'O.A.EE.LL., i Sigg. Messina Rosaria Filippa, Limina Carmela Maria, D'Allura Silvana Filippa.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**VISTA** la proposta di deliberazione entro riportata;

**VISTI** i pareri espressi, ai sensi dell'art. 53 della Legge n. 142/90, recepito dall'art. 1, lett. i), della L. R. n. 48/91, sostituito dall'art. 12 della L. R. n. 30/00;

- (1) Inizio 1° comma; ripresa 3° comma; prosecuzione 4° comma.
- (2) Ordinaria/urgente
- (3) Pubblica/segreta

In assenza di interventi sulla proposta di deliberazione in oggetto, <u>il Presidente del consiglio</u> mette ai voti la stessa,

Con 13 (tredici) voti favorevoli su 13 (tredici) consiglieri presenti e votanti per scrutinio palese (alzata di mano), in pubblica seduta,

richiamati per relationem i motivi di fatto e di diritto, espressi nella medesima;

visto l'O.A.EE.LL. vigente nella regione siciliana;

# **DELIBERA**

1. di approvare la proposta di deliberazione in oggetto.

Proposta n.13 del 29 03 2013 - da sottoporre ad approvazione del Consiglio Comunale -

<u>OGGETTO</u>: approvazione regolamento per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità.

Proponente:

IL SECRETARIO COMUNALE

dr.ssa ¢ Puglisi)

## PREMESSO che:

- in data 6 novembre 2012 è stata approvata la legge n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", ed entrata in vigore il successivo 28 novembre 2012;
- la legge è conseguita alla necessità di adeguare la legislazione italiana alle disposizioni internazionali adottate dall'assemblea generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (O.N.U.), oltre che a quelle comunitarie, con l'obiettivo di:
  - realizzare un'azione generale di contrasto alla corruzione, all'interno della Pubblica Amministrazione, quale fenomeno che si caratterizza per la sua incidenza negativa sull'economia generale e, parimenti, sulle condizioni di sviluppo e di crescita sociale ed individuale, mediante l'attivazione di meccanismi di garanzia della legalità, in ispecie, per quelle posizioni di attività che comportano l'esposizione a responsabilità di natura economicofinanziaria e/o che possono dare vita a situazioni di sensibilità collegate alle competenze esercitate;
- la succitata normativa stabilisce, in particolare, che le Pubbliche Amministrazioni si dotino di un Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, che, nel rispetto delle linee guida di cui al piano nazionale:
  - individui le attività a rischio corruzione anche su proposta dei dirigenti;
  - preveda meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni per prevenire il rischio della corruzione;
  - preveda informazioni al Responsabile della prevenzione della corruzione;
  - monitori il rispetto dei tempi dei procedimenti;
  - monitori i rapporti tra p.a. e contraenti concessionari e relazioni di parentela/affinità con dipendenti pubblici;
  - individui ulteriori obblighi di trasparenza rispetto a quelli di legge;

da sottoporre, su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione, ad approvazione dell'Organo di Indirizzo Politico entro il 31 gennaio di ogni anno, ai sensi dell'art. 1, co. 8, L. n. 190/12 (termine prorogato, in sede di prima applicazione, al 31 marzo 2013 dall'art. 34-bis del D.L. n. 174/12,

convertito in L. n. 221/12), <u>pur prevedendo l'art. 1, co. 160, della L. n. 190/12, che, in sede di prima applicazione, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della stessa ossia entro il 31.03.2013, intervenga un'Intesa in sede di Conferenza Unificata attraverso la quale si dettano modalità di azioni univoche ed omogenee per tutte le Pubbliche Amministrazioni Locali;</u>

- essa dispone, altresì, che:
  - l'attività di formazione specifica dei dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione, venga espletata dalla Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione;
  - venga predisposto un Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici, sia in sede nazionale che in sede locale;
  - si attui una maggiore trasparenza attraverso una ancora più ampia comunicazione sui siti web;
  - la necessità dell'astensione dei responsabili e dei titolari degli uffici competenti, in riferimento agli atti endoprocedimentali ed ai provvedimenti finali, in caso di conflitto di interessi anche potenziale;
  - sia varata una disciplina organica degli illeciti e delle sanzioni disciplinari per il superamento dei termini dei procedimenti e per l'attribuzione di incarichi di vertice e delle incompatibilità;
  - sia sottoposto a controllo dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (a cui è comunicato dal Prefetto) il provvedimento di revoca del Segretario Comunale perché venga vagliato se la revoca sia correlata alle attività svolte dal Segretario in materia di prevenzione della corruzione;

RAVVISATA l'opportunità che il Consiglio Comunale, quale Organo di Indirizzo Politico, approvi un regolamento comunale in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità, che preveda nel dettaglio le regole da rispettare per assicurare la partecipazione del Comune alla realizzazione del sistema di garanzia della legalità all'interno della Pubblica Amministrazione;

# VISTI:

- il decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241;
- la legge 06 settembre 2011, n. 159;
- la legge 06 novembre 2012, n. 190;
- la legge regionale 30 aprile 1991, n. 10;
- la legge regionale 05 aprile 2011, n. 5;
- il decreto Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica 15 dicembre 2011;
- la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento Funzione Pubblica 25.01.2013,
   n. 1;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento sull'organizzazione degli uffici e dei servizi;
- il Regolamento sul procedimento;
- il Regolamento sull'accesso agli atti;
- la determinazione sindacale n. 02 del 25.03.2013, con cui il Segretario Comunale è stato nominato Responsabile Anticorruzione;

la determinazione sindacale n. 02 del 25.03.2013, con cui il Segretario Comunale è stato nominato Responsabile Anticorruzione;

#### SI PROPONE

Per i motivi di cui al superiore preambolo,

- I. Di approvare il regolamento comunale per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità, ai sensi e per gli effetti della legge 6 novembre 2012, n. 190, quale strumento di garanzia della legalità all'interno del Comune di Calatabiano;
- II. Di dare ampia pubblicità al predetto regolamento;
- III. Di trasmettere il regolamento in oggetto a:
  - CIVIT, quale Autorità Nazionale Anticorruzione;
  - Dipartimento della Funzione Pubblica;
  - Prefetto di Catania;
  - Regione Siciliana Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica;
  - Organizzazioni sindacali, locali e provinciali.



# REGOLAMENTO PER LA PREVENZIONE E LA REPRESSIONE DELLA CORRUZIONE E DELL'ILLEGALITÀ

(legge 6 novembre 2012, n. 190)

Approvato con delibera del Consiglio Comunale			
n	del		

# **INDICE**

#### TITOLO PRIMO

# COMPETENZE ED ADEMPIMENTI ANTICORRUZIONE NEL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

- Art. 1-Oggetto del regolamento
- Art. 2-Autorità Nazionale Anticorruzione
- Art. 3-Dipartimento della Funzione Pubblica
- Art. 4-Autorità Locale Anticorruzione
- Art. 5-Funzioni dell'Autorità Locale Anticorruzione
- Art. 6-Poteri dell'Autorità Locale Anticorruzione
- Art. 7-Atti dell'Autorità Locale Anticorruzione
- Art. 8-Responsabilità dell'Autorità Locale Anticorruzione
- Art. 9-Organismo di valutazione

#### TITOLO SECONDO

#### PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

- Art. 10-Conferenza Unificata
- Art. 11-Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione
- Art. 12-Finalità del Piano di Prevenzione della Corruzione
- Art. 13-Responsabilità dei dipendenti
- Art. 14-Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione

# TITOLO TERZO

# TRASPARENZA ED ACCESSO

- Art. 15-Obblighi Generali di Trasparenza
- Art. 16-Trasparenza sulle Procedure di Gara
- Art. 17-Arbitrato
- Art. 18-Diritto di Accesso
- Art. 19-Posta Elettronica Certificata
- Art. 20-Conclusione dei procedimenti
- Art. 21-Rispetto ordine cronologico

# TITOLO QUARTO

# **INCARICHI**

- Art. 22-Conferenza Unificata
- Art. 23-Imparzialità e separazione dei poteri
- Art. 24-Comunicazioni al Dipartimento della Funzione Pubblica
- Art. 25-Conflitto di interessi
- Art. 26-Divieto di incarichi ai dipendenti
- Art. 27-Incarichi retribuiti
- Art. 28-Comunicazione degli incarichi
- Art. 29-Sanzione per il dipendente
- Art. 30-Nullità dei Contratti di Lavoro

## TITOLO QUINTO

# **CODICE DI COMPORTAMENTO**

- Art. 31-Conferenza Unificata
- Art. 32-Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici
- Art. 33-Codice di Comportamento del Comune di Calatabiano
- Art. 34-Regalie ai pubblici dipendenti

- Art. 35-Violazione dei doveri del Codice di Comportamento e Sanzioni
- Art. 36-Vigilanza sull'Applicazione dei Codici di Comportamento
- Art. 37-Termine di Approvazione del Codice di Comportamento del Comune

#### TITOLO SESTO

# PREVENZIONE DEL FENOMENO DELLA CORRUZIONE NELLA FORMAZIONE DI COMMISSIONI E NELLE ASSEGNAZIONI AGLI UFFICI

- Art. 38-Limitazioni alle composizioni delle Commissioni e degli Uffici
- Art. 39-Modifica delle disciplina legislativa in materia di attribuzione di incarichi di posizione organizzativa
- Art. 40-Disciplina organica degli illeciti e sanzioni disciplinari

#### TITOLO SETTIMO

## SEGNALAZIONE DI ILLECITI

- Art. 41-Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti
- Art. 42-Misure Discriminatorie
- Art. 43-Divieto di Accesso

#### TITOLO OTTAVO

#### **ANTIMAFIA**

- Art. 44-Efficacia dei controlli antimafia
- Art. 45-Attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa
- Art. 46-Modifica dell'assetto proprietario delle imprese di cui all'articolo 47

#### TITOLO NONO

#### AZIONI DI RESPONSABILITÀ

- Art. 47-Danno all'Immagine
- Art. 48-Sequestro Conservativo

#### TITOLO DECIMO

# NORME PENALI, NORME CIVILI E NORME AMMINISTRATIVE NUOVE, INTEGRATE E MODIFICATE

- Art. 49-Concussione
- Art. 50-Corruzione per l'Esercizio della Funzione
- Art. 51-Induzione Indebita a dare o promettere Utilità
- Art. 52-Traffico di Influenze Illecite
- Art. 53-Casi nei quali alla condanna consegue l'incapacità di contrattare
- con la Pubblica Amministrazione
- Art. 54-Casi nei quali alla condanna consegue l'estinzione del rapporto di lavoro o di impiego
- Art. 55-Peculato
- Art. 56-Pene Accessorie
- Art. 57-Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio
- Art. 58-Corruzione in atti giudiziari
- Art. 59-Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio
- Art. 60-Istigazione alla corruzione
- Art. 61-Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri
- Art. 62-Abuso d'Ufficio
- Art. 63-Circostanza attenuante
- Art. 64-Corruzione tra privati
- Art. 65-Concussione e corruzione, induzione indebita a dare o promettere utilità

- Art. 66-Reati societari
- Art. 67-Termini di durata massima delle misure diverse dalla custodia cautelare
- Art. 68-Norme sull'incandidabilità
- Art. 69-Cause ostative alla candidatura
- Art. 70-Sospensione e decadenza di diritto
- Art. 71-Obbligo di riferire
- Art. 72-Revoca del Segretario Comunale
- Art. 73-Clausola di invarianza
- Art. 74-Entrata in vigore

#### **MODULISTICA**

- A. Dichiarazione mensile di sussistenza dei livelli essenziali di trasparenza
- B. Dichiarazione di pubblicità sul sito web del procedimento di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi
- C. Nomina di arbitro per la risoluzione della controversia (in caso di autorizzazione all'arbitrato da parte della Giunta Comunale
- D. Assunzione di incarico professionale presso soggetti privati destinatari dell'attività del Comune di Calatabiano negli ultimi tre anni di rapporto di pubblico impiego: dichiarazione di insussistenza di condizioni di incompatibilità
- E. Dichiarazione mensile di insussistenza di situazioni di conflitto di interesse/incompatibilità in relazione ai procedimenti e provvedimenti finali di competenza
- F. Dichiarazione di insussistenza di situazioni limitative o preclusive per l'assegnazione a funzioni gestionali
- G. Dichiarazione di insussistenza di situazioni di incompatibilità per la composizione della commissione per il concorso pubblico di cui alla determina n. \_\_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
- I. Comunicazione ai sensi dell'art. 1, commi 39 e 40, della L. n. 190/2012
- J. Comunicazione del Presidente dell'Organismo di valutazione ai sensi dell'art. 1, commi 39 e 40, della L. n. 190/2012
- K. Dichiarazione di conoscenza delle disposizioni di cui al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione
- L. Dichiarazione mensile di applicazione delle disposizioni di cui al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione
- M. Dichiarazione mensile sul rispetto dei tempi procedimentali, dell'accesso alle informazioni, e dell'ordine cronologico.
- N. Informazione immediata all'Autorità Locale Anticorruzione del mancato rispetto dei tempi procedimentali ed impegno per l'eliminazione delle difformità
- O. Dichiarazione sul rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità
- P. Report mensile sui provvedimenti adottati
- Q. Proposta del personale da formare
- R. Proposta di misure volte alla prevenzione ed al contrasto del rischio corruzione

#### TITOLO PRIMO

# COMPETENZE ED ADEMPIMENTI ANTICORRUZIONE NEL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

#### Art. 1

# Oggetto del regolamento

- 1. Il presente regolamento detta disposizioni di dettaglio in materia di prevenzione e repressione della corruzione ed illegalità, da applicare a livello locale a tutela della correttezza e della legalità dell'azione amministrativa e dei comportamenti assunti nell'espletamento delle attività istituzionali, nel rispetto del seguente quadro normativo di riferimento:
  - → convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dall'assemblea generale dell'O.N.U. il 31 ottobre 2003, ratificata ai sensi della legge 3 agosto 2009, n. 116;
  - → convenzione penale sulla corruzione di Strasburgo del 27 gennaio 1999, ratificata ai sensi della legge 28 giugno 2012, n. 110;
  - → art. 97 della costituzione;
  - → legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni in tema di Contrasto alla Corruzione ed all'Illegalità nella Pubblica Amministrazione".

#### Art. 2

#### Autorità Nazionale Anticorruzione

- 1. La Legge individua, quale Autorità Nazionale Anticorruzione, la Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle Amministrazioni Pubbliche (CIVIT).
- 2. Ai sensi dell'art.1, co. 2, della Legge Anticorruzione, l'Autorità Nazionale Anticorruzione:
  - a) approva il Piano Nazionale Anticorruzione predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica;
  - b) collabora con i paritetici organismi stranieri, con le organizzazioni regionali ed internazionali competenti;
  - c) analizza le cause ed i fattori della corruzione ed individua gli interventi che ne possono favorire la prevenzione ed il contrasto;
  - d) esprime pareri facoltativi agli organi dello Stato ed a tutte le Amministrazioni Pubbliche di cui all'articolo 1, co. 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, in materia di conformità di atti e comportamenti dei funzionari pubblici alla legge, ai codici di comportamento ed ai contratti, collettivi ed individuali, regolanti il rapporto di lavoro pubblico;
  - e) esprime pareri facoltativi in materia di autorizzazioni, di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 allo svolgimento di incarichi esterni da parte dei dirigenti amministrativi dello Stato e degli enti pubblici nazionali, con particolare riferimento ai dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle Pubbliche Amministrazioni indicate dalla legge, i quali non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della Pubblica Amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri, a pena di nullità dei contratti conclusi e degli incarichi conferiti in violazione. E' fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti ed accertati ad essi riferiti;
  - f) esercita la vigilanza ed il controllo sull'effettiva applicazione e sull'efficacia delle misure adottate dalle Pubbliche Amministrazioni e sul rispetto delle regole sulla trasparenza dell'attività amministrativa previste dalle disposizioni vigenti, mediante poteri ispettivi che consentono richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle stesse;
  - g) riferisce al Parlamento, presentando una relazione, entro il 31 dicembre di ciascun anno, sull'attività di contrasto alla corruzione ed all'illegalità nella pubblica amministrazione e sull'efficacia delle disposizioni vigenti in materia;

- h) ordina l'adozione o la rimozione di atti o provvedimenti rispettivamente in applicazione delle regole sulla trasparenza dell'attività amministrativa o con esse contrastanti, dando notizia, insieme alle Pubbliche Amministrazioni interessate, sul proprio sito istituzionale dei provvedimenti adottati;
- i) riceve dalle Pubbliche Amministrazioni, in via telematica, le informazioni pubblicate dalle stesse ai sensi dei co. 15 e 16 dell'art. 1 della Legge Anticorruzione;
- j) riceve dal Dipartimento della Funzione Pubblica tutti i dati utili (tra i quali i titoli ed i curricula) a rilevare le posizioni dirigenziali attribuite a persone (anche esterne alle Pubbliche Amministrazioni) individuate discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione;
- k) definisce criteri, linee guida e modelli uniformi per singoli settori o tipologie di amministrazione per l'adozione da parte delle singole amministrazioni, che integrano e specificano il codice di comportamento approvato con D.P.R..

# Dipartimento della Funzione Pubblica

- 1. Il Dipartimento della Funzione Pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, anche sulla scorta di linee di indirizzo adottate dal Comitato Interministeriale istituito e disciplinato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (D.P:C.M. 16.01.2013):
  - a) predispone il Piano Nazionale Anticorruzione;
  - b) coordina l'attuazione delle strategie di prevenzione e contrasto della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione elaborate a livello nazionale e internazionale;
  - c) promuove e definisce norme e metodologie comuni per la prevenzione della corruzione, coerenti con gli indirizzi, i programmi ed i progetti internazionali;
  - d) definisce modelli standard delle informazioni e dei dati occorrenti per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla Legge Anticorruzione, secondo modalità che consentano la loro gestione ed analisi informatizzata;
  - e) definisce criteri per assicurare la rotazione dei dirigenti nei settori particolarmente esposti alla corruzione e misure per evitare sovrapposizioni di funzioni e cumuli di incarichi nominativi in capo ai dirigenti pubblici, anche esterni.
- 2. Inoltre, il Dipartimento della Funzione Pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri:
  - a) riceve dalle pubbliche amministrazioni il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione;
  - b) riceve, per il tramite degli Organismi di valutazione, tutti i dati utili (tra i quali i titoli ed i curricula) a rilevare le posizioni dirigenziali attribuite a persone anche esterne alle Pubbliche Amministrazioni, individuate discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione;
  - c) riceve dalle Pubbliche Amministrazioni, in via telematica, nel termine di 15 giorni dal conferimento dell'incarico, la dichiarazione inerente agli incarichi (oggetto, compenso) conferiti anche a titolo gratuito (art. 53, co. 12, D.Lgs. n. 165/01);
  - d) riceve dalle Pubbliche Amministrazioni, in via telematica, entro il 30 giugno di ogni anno, la dichiarazione inerente al non conferimento di incarichi (oggetto, compenso) anche a titolo gratuito relativi all'anno precedente (art. 53, co. 12, D.Lgs. n. 165/01);
  - e) riceve dalle Pubbliche Amministrazioni, in via telematica, entro il 30 giugno di ogni anno, la dichiarazione inerente ai compensi riguardanti gli incarichi relativi all'anno precedente (art. 53, co. 13, D.Lgs. n. 165/01);
  - f) trasmette alla Corte dei Conti l'elenco delle Pubbliche Amministrazioni che hanno omesso di trasmettere e pubblicare, in tutto od in parte, le informazioni relative a consulenze ed incarichi.

# Autorità Locale Anticorruzione

1. L'Autorità Locale Anticorruzione è individuata nella figura del Segretario Comunale pro tempore, quale Responsabile Comunale della Prevenzione della Corruzione.

#### Art. 5

#### Funzioni dell'Autorità Locale Anticorruzione

- 1. L'Autorità Locale Anticorruzione provvede a:
  - a) predisporre e redigere il Piano di Prevenzione della Corruzione in tempo utile per l'adozione entro il 31 gennaio di ogni anno;
  - b) verificare l'attuazione del Piano, della sua efficacia e della sua idoneità nel tempo, nonché proporre di modificare lo stesso in caso di accertate significative violazioni o quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione;
  - c) definire, in collaborazione con la S.S.P.A., entro il 31 gennaio di ogni anno, procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti operanti in settori esposti alla corruzione;
  - d) accertare, d'intesa con il Responsabile di area competente, l'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione;
  - e) individuare il personale da inserire nei Programmi di formazione della S.S.P.A;
  - f) pubblicare sul sito web dell'Amministrazione e trasmettere al Consiglio Comunale, entro il 15 dicembre di ogni anno, una relazione recante i risultati dell'attività svolta;
  - g) riferire sull'attività nei casi in cui l'organo di indirizzo politico lo richieda o qualora lo stesso responsabile lo ritenga opportuno.

#### Art. 6

## Poteri dell'Autorità Locale Anticorruzione

- 1. Oltre alle funzioni di cui al precedente articolo, all'Autorità Locale Anticorruzione sono attribuiti i seguenti poteri:
  - a) acquisizione di ogni informazione relativamente a tutte le attività istituzionali poste in essere, anche in fase meramente informale, preparatoria e propositiva; con particolare riguardo a:
    - rilascio di autorizzazioni o concessioni;
    - scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del Codice dei Contratti Pubblici;
    - concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;
    - concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera;
  - b) indirizzo, per le attività di cui al punto 1), sull'attuazione di meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione;
  - c) vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Piano;
  - d) monitoraggio del rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti;
  - e) accertamento dell'insussistenza di conflitti di interessi nei rapporti tra il Comune ed i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando rapporti di parentela o affinità tra titolari, soci, amministratori e dipendenti degli stessi soggetti ed i dipendenti del Comune;
  - f) individuazione di ulteriori obblighi di trasparenza in aggiunta a quelli normativamente previsti;

- g) ispezione di tutta la documentazione amministrativa, di qualsiasi tipo e genere, detenuta dal Comune ed acquisizione di notizie, informazioni, dati conosciuti dal personale, dagli organi di governo, dall'organo di revisione economico-finanziario e dell'organismo di valutazione;
- h) adozione di misure che garantiscono il rispetto delle norme del codice di comportamento dei dipendenti;
- i) sostegno all'attivazione della normativa sulla segnalazione da parte di dipendenti di condotte illecite, di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, all'autorità giudiziaria o alla Corte dei conti ovvero al proprio superiore gerarchico;
- j) vigilanza sull'attuazione delle disposizioni in materia di autorizzazione e di conferibilità di incarichi.
- 2. Per l'adempimento delle predette funzioni l'Autorità Locale Anticorruzione può avvalersi della collaborazione di personale dipendente dell'ente.

#### Atti dell'Autorità Locale Anticorruzione

- 1. Le funzioni ed i poteri dell'Autorità Locale Anticorruzione possono essere esercitati sia in forma verbale, che in forma scritta:
  - nella prima ipotesi, l'Autorità si relaziona con il soggetto pubblico o privato, o con entrambi, senza formalizzare l'intervento, salvo, su richiesta, redazione di apposito Verbale di Intervento dell'Autorità. Tanto avviene anche a seguito di intervento esperito su segnalazione o denuncia e conclusosi senza rilevazione di atti o comportamenti illegittimi e/o illeciti;
  - nella seconda ipotesi, invece, l'Autorità manifesta il suo intervento:
    - a) nella forma della *Disposizione*, qualora debba indicare o suggerire formalmente la modifica di un atto o provvedimento, adottando o adottato, o di un comportamento che possono potenzialmente profilare ipotesi di corruzione o di illegalità;
    - b) nella forma dell'*Ordine*, qualora debba intimare la rimozione di un atto o provvedimento o l'eliminazione di un comportamento potenzialmente preordinato a violare le regole anti corruzione;
    - c) nella forma della *Denuncia*, circostanziata, da trasmettere all'Autorità Giudiziaria, all'Autorità Nazionale Anticorruzione ed al Prefetto, qualora ravvisi certi, sia la consumazione di una fattispecie di reato che il tentativo, realizzati mediante l'adozione di un atto o provvedimento o di un comportamento in contrasto con le norme penali.

#### Art. 8

# Responsabilità dell'Autorità Locale Anticorruzione

- 1. L'eventuale commissione, all'interno dell'Amministrazione, di un reato di corruzione accertato con sentenza passata in giudicato, realizza una forma di responsabilità dell'Autorità Locale Anticorruzione della forma tipologica dirigenziale, oltre che una responsabilità per il danno erariale ed all'immagine della Pubblica Amministrazione, salvo che l'Autorità provi tutte le seguenti circostanze:
  - a) di avere predisposto, prima della commissione del fatto, il Piano di Prevenzione della Corruzione;
  - b) e di aver posto in essere le azioni di vigilanza, di monitoraggio e di verifica, di cui al agli articoli 6 e 7 di questo Regolamento, sul Piano e sulla sua osservanza.
- 2. La sanzione, a carico dell'Autorità Locale Anticorruzione, non può essere inferiore alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di un mese ad un massimo di sei mesi.
- 3. In caso di ripetute violazioni delle misure di prevenzione previste dal Piano, l'Autorità Locale Anticorruzione risponde, ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per omesso controllo, sul piano disciplinare.

# Art. 9 Organismo di valutazione

- 1. L'Organismo di valutazione comunica al Dipartimento della Funzione Pubblica tutti i dati utili (inclusi titoli e curricula) a rilevare le posizioni dirigenziali senza procedure pubbliche di selezione ed esprime parere alla P.A. che definisce un proprio codice di comportamento.
- 2. Inoltre, il predetto Organismo espleta compiti di verifica circa l'adempimento degli obblighi di trasparenza in materia di organizzazione e procedimenti; personale; contrattazione decentrata integrativa; incarichi e consulenze; gestione economico-finanziaria dei servizi pubblici; gestione dei pagamenti; buone prassi; sovvenzioni, contributi, sussidi e benefici economici; programma triennale per la trasparenza; performance.

# TITOLO SECONDO PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

#### Art. 10

# Conferenza Unificata

- 1. La Legge 6 novembre 2012, n. 190, dispone che, entro il 28 marzo 2013, attraverso intese in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 8, comma primo, del Decreto Legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si definiscono gli adempimenti, con l'indicazione dei relativi termini, delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano e degli Enti Locali, nonché degli Enti Pubblici e dei Soggetti di diritto privato sottoposti al loro controllo, volti alla piena e sollecita attuazione delle disposizioni della stessa, con particolare riguardo, tra gli altri:
  - a) alla definizione, da parte di ciascuna Amministrazione, del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, a partire da quello relativo agli anni 2013-2015, ed alla sua trasmissione alla Regione interessata ed al Dipartimento della Funzione Pubblica.

#### **Art. 11**

## Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione

- 1. Il Piano di Prevenzione della Corruzione, proposto dal Responsabile Comunale della Prevenzione della Corruzione:
  - fornisce una valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici comunali al rischio di corruzione e indica gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio;
  - definisce procedure appropriate per selezionare e formare, in collaborazione con la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione, i dipendenti chiamati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione, prevedendo, negli stessi settori, la rotazione di Responsabili e dipendenti.
- 2. Ai fini della predisposizione del Piano di Prevenzione della Corruzione, il Prefetto, su richiesta, fornisce il necessario supporto tecnico e informativo agli Enti Locali, anche allo scopo di assicurare che i Piani siano formulati e adottati nel rispetto delle linee guida contenute nel Piano Nazionale approvato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione.
- 3. L'attività di elaborazione e di redazione del Piano è di esclusiva competenza dell'Autorità Locale Anticorruzione e non può essere affidata a soggetti estranei all'Amministrazione.
- 4. Il Consiglio Comunale, su proposta dell'Autorità Locale Anticorruzione, adotta e trasmette il Piano, per il tramite di quest'ultima, al Dipartimento della Funzione Pubblica, entro il 31 gennaio di ogni anno.
- 5. Qualora non vi sia la necessità di apportare modifiche e/o integrazioni per ragioni giuridiche e/o fattuali, il Consiglio Comunale delibera la conferma formale di quello di prima adozione.

6. La mancata predisposizione del Piano, nonché la mancata adozione delle procedure per la selezione e la formazione dei dipendenti costituiscono elementi di valutazione della responsabilità dirigenziale.

#### Art. 12

# Finalità del Piano di Prevenzione della Corruzione

- 1. Il Piano di Prevenzione della Corruzione risponde alle esigenze di:
  - a) individuare le attività per le quali è più elevato il rischio di corruzione, sulla base delle proposte elaborate dai Responsabili di area nell'esercizio delle loro competenze, tra le quali vanno incluse obbligatoriamente quelle relative a:
    - rilascio di autorizzazioni o concessioni;
    - scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del Codice dei Contratti Pubblici;
    - concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone, enti pubblici e privati;
    - concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera;
  - b) prevedere, per le attività individuate ai sensi del punto 1), meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione;
  - c) prevedere, con particolare riguardo alle attività individuate ai sensi del punto 1), obblighi di informazione nei confronti dell'Autorità Locale Anticorruzione, alla quale compete la vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Piano;
  - d) monitorare il rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti;
  - 1. verifica dei rapporti tra organi burocratici del Comune e soggetti che con lo stesso stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche accertando eventuali relazioni di parentela o di affinità entro il quarto grado tra titolari, soci, amministratori e dipendenti degli stessi soggetti e dipendenti del Comune;
  - e) individuare specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti dalle leggi.

# Art. 13

# Responsabilità dei dipendenti

1. La violazione, da parte dei dipendenti dell'Amministrazione, delle misure di prevenzione previste dal Piano e delle disposizioni dell'Autorità Locale Anticorruzione costituisce illecito disciplinare.

## **Art. 14**

## Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione

- 1. Ai sensi dell'articolo 1, co. 9, della Legge n.190 del 2012, alla Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ed utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, è demandato il compito di predisporre percorsi, anche specifici e settoriali, di formazione dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni sui temi dell'etica e della legalità.
- 2. Con cadenza periodica e d'intesa con le Amministrazioni, essa provvede alla formazione dei dipendenti pubblici chiamati ad operare nei settori in cui è più elevato, sulla base dei piani adottati dalle singole Amministrazioni, il rischio che siano commessi reati di corruzione.
- 3. Il Comune di Calatabiano provvederà a stipulare apposita Intesa con la Scuola per la formazione del proprio personale chiamato ad operare nei settori più esposti al rischio di corruzione.

# TITOLO TERZO TRASPARENZA ED ACCESSO

#### Art. 15

# Obblighi Generali di Trasparenza

1. Ai sensi dell'articolo 117, co. 2, lettera m), della Costituzione, la Trasparenza rappresenta il livello essenziale delle prestazioni concernenti i Diritti Sociali e Civili.

In adempimento della legge 7 agosto 1990, n. 241, della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (art. 53), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (art. 54), della legge 18 giugno 2009, n. 69 (art. 21), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (art. 11), della legge regionale 05 aprile 2011, n. 5 (art. 12), del D.A. Autonomie Locali e Funzione Pubblica 15 dicembre 2011, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito in legge n. 07 agosto 2012, n. 134 (art. 18), la Trasparenza, intesa come accessibilità totale, è assicurata mediante la pubblicazione sul sito web istituzionale del Comune, secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto d'ufficio e di protezione dei dati personali, di informazioni atte a favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento ed imparzialità della Pubblica Amministrazione.

- 2. Sul sito web istituzionale sono pubblicati anche:
  - a) i procedimenti;
  - b) i bilanci ed i consuntivi;
  - c) i costi di produzione dei servizi erogati ai cittadini;
  - d) i costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche, sulla base di uno schema tipo redatto dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture, che ne cura, altresì, la raccolta e la pubblicazione nel proprio sito web istituzionale al fine di consentirne una agevole comparazione e trasmette, entro il 30 aprile di ogni anno, alla Corte dei conti l'elenco delle Pubbliche Amministrazioni che hanno omesso di trasmettere e pubblicare, in tutto od in parte, le informazioni in formato digitale aperto;
  - e) le autorizzazioni o concessioni;
  - f) la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 ed al regolamento attuativo approvato con d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, come recepiti con legge regionale 12 luglio 2011;
  - g) la concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;
  - h) i concorsi e le prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'articolo 24 del decreto legislativo n. 150 del 2009.
- 4. Le informazioni pubblicate, così come definite al precedente comma 3 del presente articolo, sono trasmesse in via telematica alla CIVIT.
- 5. La legge 6 novembre 2012, n. 190 prevede una Delega al Governo per l'adozione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro il 28 maggio 2013, di un decreto legislativo per il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni, mediante la modifica o l'integrazione delle disposizioni vigenti, ovvero mediante la previsione di nuove forme di pubblicità, nel rispetto dei principi dalla stessa dettati.

#### **Art. 16**

#### Trasparenza sulle Procedure di Gara

1. In relazione alla scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del Codice dei Contratti Pubblici relativi a

lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il Comune è tenuto a pubblicare nel proprio sito web:

- la struttura proponente;
- l'oggetto del bando;
- l'elenco degli operatori invitati a presentare offerte;
- l'aggiudicatario;
- l'importo di aggiudicazione;
- i tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura;
- l'importo delle somme liquidate.
- 2. Entro il 31 gennaio di ogni anno, tali informazioni, relativamente all'anno precedente:
  - sono pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici;
  - sono trasmesse in formato digitale all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture, che le pubblica nel proprio sito web in una sezione liberamente consultabile da tutti i cittadini, catalogate in base alla tipologia di stazione appaltante e per regione.
- 3. La mancata o incompleta pubblicazione, da parte del Comune, di tutte le informazioni necessarie costituisce violazione degli standard qualitativi ed economici ai sensi dell'articolo 1, co. 1, del decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198, ed è comunque valutata ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
- 4. Ritardi eventuali nell'aggiornamento dei contenuti sugli strumenti informatici sono sanzionati a carico dei Responsabili di Servizio.

# Art. 17

#### Arbitrato

- 1. Eventuali controversie su diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture, concorsi di progettazione e di idee, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario previsto dall'articolo 240 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, possono essere deferite ad Arbitri, previa autorizzazione motivata da parte della Giunta Comunale.
- 2. L'eventuale inclusione della clausola compromissoria, che consente che possibili controversie derivanti dal contratto nel quale è contenuta siano devolute ad arbitri, nel bando o nell'avviso con cui è indetta la gara, ovvero, per le procedure senza bando, nell'invito, senza preventiva autorizzazione, rende nulli gli stessi bandi o avvisi o inviti.
- 3. Le disposizioni relative al ricorso ad Arbitri, di cui all'articolo 241, co. 1, del Codice degli Appalti, si applicano anche alle controversie concernenti concessioni e appalti pubblici di opere, servizi e forniture in cui sia parte una società a partecipazione pubblica ovvero una società controllata o collegata a una società a partecipazione pubblica, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, o che comunque abbiano ad oggetto opere o forniture finanziate con risorse a carico dei bilanci pubblici.
- 4. La nomina degli Arbitri per la risoluzione delle controversie nelle quali è parte il Comune avviene, ad opera del responsabile di area competente, nel rispetto dei principi di pubblicità e di rotazione e delle disposizioni del Codice di cui al Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in quanto applicabili.
- 5. Nell'ipotesi in cui la controversia si svolga tra il Comune ed un'altra Pubblica Amministrazione, gli Arbitri di parte sono individuati esclusivamente tra dirigenti pubblici.
- 6. Invece, nel caso in cui la controversia abbia luogo tra il Comune ed un privato, l'arbitro individuato dal Comune è scelto preferibilmente tra i Dirigenti pubblici. Nell'ipotesi che non risulti possibile al Comune di nominare un Arbitro scelto tra i Dirigenti pubblici, la nomina è disposta, con provvedimento motivato, nel rispetto delle disposizioni del Codice di cui al Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
- 7. Il Comune stabilisce, con provvedimento del Dirigente competente per materia ed a pena di nullità della nomina, l'importo massimo spettante al Dirigente pubblico nominato Arbitro per l'attività di specie: L'eventuale differenza tra l'importo spettante all'Arbitro nominato e l'importo massimo stabilito per il Dirigente è acquisita al bilancio del Comune che ha indetto la gara.

### Diritto di Accesso

1. Nel rispetto della disciplina del diritto di Accesso ai documenti amministrativi di cui al Capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241, ha l'obbligo di rendere accessibili in ogni momento agli interessati, tramite gli strumenti di identificazione informatica di cui all'articolo 65 del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni relative ai provvedimenti e ai procedimenti amministrativi che li riguardano, ivi comprese quelle relative allo stato della procedura, ai relativi tempi e allo specifico ufficio competente in ogni singola fase.

#### Art. 19

# Posta Elettronica Certificata

1. Il Comune rende noto, tramite il proprio sito web istituzionale, un indirizzo di Posta Elettronica Certificata generale dell'Ente e gli indirizzi del Segretario Comunale e dei Titolari di Posizione Organizzativa, ai quali il Cittadino possa rivolgersi per trasmettere istanze ai sensi dell'articolo 38 del Testo Unico delle Disposizioni Legislative e Regolamentari in materia di Documentazione Amministrativa, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e ricevere informazioni circa i provvedimenti e i procedimenti amministrativi che lo riguardano.

# Art. 20

# Conclusione dei procedimenti

- 1. Il Comune provvede al monitoraggio periodico del rispetto dei tempi procedimentali attraverso la tempestiva eliminazione delle anomalie. I risultati del monitoraggio devono essere consultabili nel sito web comunale.
- 2. Il Comune se ravvisa la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza di domande o istanze conclude il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo.

# Art. 21

# Rispetto ordine cronologico

1. Come previsto dall'art. 16 dell'atto di indirizzo, adottato con D.A. Autonomie Locali e Funzione Pubblica, applicativo in materia di trasparenza ai sensi della L.R. n. 5/11 ed in osservanza degli artt. 8, 9, 13, 14, 16, 17, 18, 20 del Codice Antimafia ed Anticorruzione della P.A. (cd. Codice Vigna), approvato con deliberazione di Giunta Regionale n. 514 del 04 dicembre 2009, il responsabile del procedimento amministrativo ed il dipendente di una pubblica amministrazione, a cui è affidata la trattativa di una pratica, nell'istruttoria e nella definizione delle istanze presentate, devono rigorosamente rispettare l'ordine cronologico, fatti salvi i casi di urgenza espressamente motivati.

# TITOLO QUARTO INCARICHI

#### **Art. 22**

# Conferenza Unificata

1. La Legge 6 novembre 2012, n. 190, dispone che, entro il 28 marzo 2013, attraverso intese in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 8, comma primo, del Decreto Legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si definiscono gli adempimenti, con l'indicazione dei relativi termini, delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano e degli Enti Locali, nonché degli Enti Pubblici e dei

Soggetti di diritto privato sottoposti al loro controllo, volti alla piena e sollecita attuazione delle disposizioni della stessa, con particolare riguardo, tra gli altri:

a) all'adozione, da parte di ciascuna Amministrazione, di norme regolamentari relative all'individuazione degli incarichi vietati ai dipendenti pubblici di cui all'Articolo 53, comma 3-bis, del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, introdotto dal comma 42, lettera a), del presente articolo, ferma restando la disposizione del comma quarto dello stesso articolo 53.

#### Art. 23

# Imparzialità e separazione dei poteri

- 1. Il Comune deve garantire:
  - l'esercizio imparziale delle funzioni amministrative;
  - la separazione dei poteri e la reciproca autonomia tra Organi di indirizzo politico e di controllo ed Organi di gestione.

#### Art. 24

# Comunicazioni al Dipartimento della Funzione Pubblica

- 1. Il Comune, ai fini dell'attività di monitoraggio e per ragioni di trasparenza e di contrasto alla corruzione, comunica al Dipartimento della Funzione Pubblica, per il tramite dell'Organismo Indipendente di Valutazione, tutti i dati utili (inclusi titoli e curricula) a rilevare le posizioni dirigenziali attribuite a persone, anche esterne al Comune, individuate discrezionalmente dal Sindaco senza procedure pubbliche di selezione.
- 2. I dati forniti dal Comune confluiscono nella Relazione annuale al Parlamento e vengono trasmessi alla CIVIT.

#### Art. 25

# Conflitto di interessi

1. In caso di conflitto di interessi, capaci di incidere negativamente sull'imparzialità delle Posizioni Organizzative e dei Responsabili di Servizio e/o di Procedimento, è fatto obbligo espresso, alle Posizioni Organizzative ed ai Responsabili di Procedimento, di astenersi dall'adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, nonché il provvedimento finale, segnalando, con propria dichiarazione, ogni situazione di conflitto, anche potenziale.

#### Art. 26

# Divieto di incarichi ai dipendenti

- 1. Gli incarichi vietati ai dipendenti, in quanto determinanti situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi, che pregiudichino l'esercizio imparziale delle funzioni, sono stabiliti dai Regolamenti emanati su proposta del Ministro per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione, di concerto con i Ministri interessati.
- 2. Il Comune non può conferire ai dipendenti incarichi non compresi nei compiti e doveri di ufficio, che non siano espressamente previsti o disciplinati da legge o altre fonti normative o che non siano espressamente autorizzati.
- 3. Ai fini della relativa autorizzazione a ricoprire l'incarico, l'Amministrazione verifica l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. In ogni caso, il conferimento operato direttamente dall'Amministrazione, nonché l'autorizzazione all'esercizio di incarichi che provengano da Amministrazione Pubblica diversa da quella di appartenenza ovvero da società o persone fisiche, che svolgano attività d'impresa o commerciale sono disposti dai rispettivi organi competenti secondo criteri oggettivi e predeterminati, che tengano conto della specifica professionalità, tali da escludere casi di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, nell'interesse del buon andamento della Pubblica Amministrazione.

- 4. L'autorizzazione deve essere richiesta all'Amministrazione di appartenenza del dipendente dai soggetti pubblici o privati che intendono conferire l'incarico; essa può, altresì, essere richiesta dal dipendente interessato.
- 5. L'Amministrazione di appartenenza deve pronunciarsi sulla richiesta di autorizzazione entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta stessa: decorso inutilmente tale termine l'autorizzazione si intende negata.

#### Incarichi retribuiti

- 1. Gli incarichi retribuiti sono tutti gli incarichi, anche occasionali, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, per i quali è previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso.
- 2. Sono esclusi i compensi derivanti:
  - a) dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
  - b) dalla utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali;
  - c) dalla partecipazione a convegni e seminari;
  - d) da incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;
  - e) da incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo;
  - f) da incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita.

#### Art. 28

# Comunicazione degli incarichi

- 1. Entro il 30 aprile di ciascun anno, il Comune è tenuto, per il tramite del Servizio gestione giuridica del Personale, a dare comunicazione all'Amministrazione di appartenenza dei Dipendenti stessi dei compensi erogati nell'anno precedente.
- 2. Entro il 30 giugno di ciascun anno, il Comune è tenuto a comunicare, in via telematica o su apposito supporto magnetico, al Dipartimento della Funzione Pubblica l'elenco degli incarichi conferiti o autorizzati ai propri Dipendenti nell'anno precedente, con l'indicazione dell'oggetto dell'incarico e del compenso lordo previsto o presunto. L'elenco è accompagnato da una relazione nella quale sono indicate le norme in applicazione delle quali gli incarichi sono stati conferiti o autorizzati, le ragioni del conferimento o dell'autorizzazione, i criteri di scelta dei dipendenti cui gli incarichi sono stati conferiti o autorizzati e la rispondenza dei medesimi ai principi di buon andamento dell'Amministrazione, nonché le misure che si intendono adottare per il contenimento della spesa.
- 3. Nello stesso termine del 30 giugno, e con le stesse modalità, se il Comune, nell'anno precedente, non ha conferito o autorizzato incarichi ai propri dipendenti, anche se comandati o fuori ruolo, dichiara di non aver conferito o autorizzato incarichi.
- 4. Entro lo stesso termine del 30 giugno il Comune è tenuto a comunicare al Dipartimento della Funzione Pubblica, in via telematica o su apposito supporto magnetico, per ciascuno dei propri dipendenti e distintamente per ogni incarico conferito o autorizzato, i compensi, relativi all'anno precedente, erogati da altri soggetti o della cui erogazione abbiano avuto comunicazione dai soggetti medesimi.
- 5. Al fine della verifica dell'applicazione delle norme di cui all'articolo 1, commi 123 e 127, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il Comune è tenuto a comunicare al Dipartimento della Funzione Pubblica, in via telematica o su supporto magnetico, entro il 30 giugno di ciascun anno, i compensi percepiti dai propri Dipendenti anche per incarichi relativi a compiti e doveri d'ufficio; è altresì tenuto a comunicare semestralmente l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza, con l'indicazione della ragione dell'incarico e dell'ammontare dei compensi corrisposti.
- 6. In caso di omissione degli adempimenti di cui innanzi, il Comune non può conferire nuovi incarichi

# Sanzione per il dipendente

- 1. La violazione delle disposizioni di cui sopra costituisce ipotesi di responsabilità disciplinare a carico del dipendente per violazione dei doveri d'ufficio.
- 2. L'omissione del versamento, a favore del Comune, del compenso percepito indebitamente da parte del dipendente pubblico, in quanto conseguente a prestazione di incarico non autorizzato, costituisce ipotesi di responsabilità erariale soggetta alla giurisdizione della Corte dei Conti: qualora il dipendente, viceversa, provveda al versamento, rimane soltanto esposto a responsabilità disciplinare.

#### Art. 30

## Nullità dei Contratti di Lavoro

- 1. I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività dell'Ente svolta attraverso i medesimi poteri. Pertanto, i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto, ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti, di contrattare con il Comune, per i successivi tre anni, con l'obbligo conseguente di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.
- 2. Le superiori limitazioni non si applicano ai contratti già sottoscritti alla data di entrata in vigore della vigente normativa.

# TITOLO QUINTO CODICE DI COMPORTAMENTO

# Art. 31 Conferenza Unificata

- 1. La legge 6 novembre 2012, n. 190, dispone che, entro il 28 marzo 2013, attraverso intese in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 8, comma primo, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si definiscono gli adempimenti, con l'indicazione dei relativi termini, delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano e degli Enti Locali, nonché degli Enti Pubblici e dei Soggetti di diritto privato sottoposti al loro controllo, volti alla piena e sollecita attuazione delle disposizioni della stessa, con particolare riguardo, tra gli altri:
  - a) all'adozione, da parte di ciascuna Amministrazione, del Codice di Comportamento di cui all'articolo 54, co. 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come sostituito dal comma 48, punto 5), dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, e di cui all'articolo 31 del presente regolamento.

#### Art. 32

# Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici

- 1. A modifica complessiva dell'articolo 54 del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165, la Legge Anticorruzione ne introduce il nuovo testo, obbligando il Governo a procedere alla nuova definizione di un Codice di Comportamento dei Dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni, entro il 28 maggio 2013, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica, previa Deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione, previa intesa in sede di Conferenza unificata, al fine di assicurare:
  - la qualità dei servizi;
  - la prevenzione dei fenomeni di corruzione;

 il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico.

#### Art. 33

# Codice di Comportamento del Comune di Calatabiano

- 1. La Giunta Comunale, quale Organo competente in tema di Organizzazione del Personale, approva il Codice di Comportamento dei Dipendenti del Comune, che integra e specifica quello previsto dal precedente articolo.
- 2. Esso è definito con procedura aperta alla partecipazione dei Dipendenti e previo parere obbligatorio dell'Organismo Indipendente di Valutazione.
- 3. Il Codice di Comportamento è consegnato ad ogni dipendente già in servizio, nonché ai dipendenti assunti, che lo sottoscrivono all'atto della consegna.

#### Art. 34

# Regalie ai pubblici dipendenti

1. Il Codice di Comportamento prevede per tutti i dipendenti del Comune il divieto di chiedere o di accettare, a qualsiasi titolo, compensi, regali o altre utilità, in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati, fatti salvi i regali d'uso, purché di modico valore e nei limiti delle normali relazioni di cortesia.

#### Art. 35

# Violazione dei doveri del Codice di Comportamento e Sanzioni

- 1. La violazione dei doveri sanciti nel Codice di Comportamento, compresi quelli relativi all'attuazione del Piano di Prevenzione della Corruzione, costituisce fonte di responsabilità disciplinare ed assume rilevanza ai fini della responsabilità civile, amministrativa e contabile ogniqualvolta le stesse responsabilità siano collegate alla violazione di doveri, obblighi, leggi o regolamenti.
- 2. Violazioni gravi o reiterate del Codice comportano l'applicazione della sanzione del Licenziamento Disciplinare.

#### Art. 36

# Vigilanza sull'Applicazione dei Codici di Comportamento

- 1. Il Segretario, le Posizioni Organizzative, gli Organismi di Controllo Interno, l'Ufficio per i procedimenti disciplinari vigilano sull'applicazione dei Codici di cui ai precedenti articoli 32 e 3.
- 2. Il Comune verifica annualmente lo stato di applicazione dei Codici e organizza attività di formazione del personale per la conoscenza e la corretta applicazione degli stessi.

#### Art. 37

# Termine di Approvazione del Codice di Comportamento del Comune

Il Codice di Comportamento del Comune è approvato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della Legge Anticorruzione ossia entro la data del 28 maggio 2013.

#### TITOLO SESTO

# PREVENZIONE DEL FENOMENO DELLA CORRUZIONE NELLA FORMAZIONE DI COMMISSIONI E NELLE ASSEGNAZIONI AGLI UFFICI

#### **Art. 38**

# Limitazioni alle composizioni delle Commissioni e degli Uffici

- 1. I soggetti che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per Delitti dei Pubblici Ufficiali contro la Pubblica Amministrazione, reati previsti nel Capo I del Titolo II del Libro secondo del Codice Penale, dall'articolo 314 all'articolo 335-bis:
  - a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di Commissioni del Comune per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi;
  - b) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli Uffici del Comune preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;
  - c) non possono fare parte delle Commissioni del Comune per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.

#### Art. 39

# Modifica della disciplina legislativa in materia di attribuzione di incarichi di posizione organizzativa

- 1. Con l'obiettivo primario di garantire azioni di prevenzione e contrasto della corruzione, nonché con l'obiettivo della prevenzione dei conflitti di interessi, ai sensi delle legge 6 novembre 2012, n. 190, il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri economico-finanziari, e nel termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della Legge, ovvero entro il 28 maggio 2013, uno o più Decreti Legislativi diretti a modificare la disciplina vigente in materia, tra gli altri, di incarichi di Posizioni Organizzative da conferire a soggetti interni o esterni al Comune, nonché a modificare la disciplina vigente in materia di incompatibilità tra i detti incarichi e lo svolgimento di incarichi pubblici elettivi o la titolarità di interessi privati che possano porsi in conflitto con l'esercizio imparziale delle funzioni pubbliche affidate.
- 2. La superiore modifica si atterrà al criterio della non configurabilità dell'incarico:
  - a) per coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal Capo I del Titolo II del Libro secondo del Codice Penale, ovvero i reati del Pubblico Ufficiale contro la Pubblica Amministrazione;
  - b) per coloro che per un congruo periodo di tempo, non inferiore ad un anno antecedente al conferimento, abbiano svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato sottoposti a controllo o finanziati da parte del Comune che conferisce l'incarico;
  - c) per soggetti estranei al Comune che, per un congruo periodo di tempo, non inferiore ad un anno antecedente al conferimento, abbiano fatto parte di Organi di indirizzo politico o abbiano ricoperto cariche pubbliche elettive.

# Disciplina organica degli illeciti e sanzioni disciplinari

- 1. Ai sensi della Normativa Anticorruzione è prevista una Delega ulteriore per il Governo che dovrà adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della Legge 6 novembre 2012, n. 190 ossia entro il termine del 28 maggio 2013, un decreto legislativo per la disciplina organica degli illeciti e relative sanzioni disciplinari, correlati al superamento dei termini di definizione dei procedimenti amministrativi, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
  - a) omogeneità degli illeciti connessi al ritardo, che possono esporre maggiormente il Comune in quanto Ente di prima istanza ed a diretto contatto con i Cittadini;
  - b) omogeneità dei controlli da parte dei Responsabili di Area, volti ad evitare ritardi;
  - c) omogeneità, certezza e cogenza nel sistema delle sanzioni, sempre in relazione al mancato rispetto dei termini.

# TITOLO SETTIMO SEGNALAZIONE DI ILLECITI

#### Art. 41

# Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti

- 1. Ad eccezione dei casi di responsabilità a titolo di Calunnia o Diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell'articolo 2043 del Codice Civile in tema di Risarcimento per Fatto Illecito, il dipendente del Comune che denuncia all'Autorità Giudiziaria o alla Corte dei Conti, ovvero riferisce al proprio Superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.
- 2. In sede di procedimento disciplinare a carico dell'eventuale responsabile del fatto illecito, l'identità del segnalante non può essere rivelata, senza il suo consenso, ma a condizione che la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l'identità può essere rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato.

#### Art. 42

#### Misure Discriminatorie

1. L'adozione di misure discriminatorie a danno del dipendente segnalante è comunicata al Dipartimento della Funzione Pubblica, per i provvedimenti di competenza, dallo stesso Segnalante o eventualmente dalle Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative all'interno del Comune.

#### Art. 43

#### Divieto di Accesso

1. La Denuncia di cui all'articolo 43 è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241.

# TITOLO OTTAVO ANTIMAFIA

#### Art. 44

# Efficacia dei controlli antimafia

- 1. Per conferire efficacia ai controlli antimafia da applicare alle attività imprenditoriali di cui all'articolo seguente, è istituto, presso ogni Prefettura, l'elenco dei Fornitori, Prestatori di Servizi ed Esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa operanti nei medesimi settori.
- 2. Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione, dell'Interno, della Giustizia, delle Infrastrutture e dei Trasporti e dello Sviluppo Economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della Legge Anticorruzione, ovvero entro il 28 maggio 2013, sono definite le modalità per l'istituzione e l'aggiornamento, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dell'elenco.
- 3. L'iscrizione negli elenchi della Prefettura della Provincia in cui l'Impresa ha sede soddisfa i requisiti per l'Informazione Antimafia per l'esercizio della relativa attività.
- 4. La Prefettura effettua verifiche periodiche circa la perdurante insussistenza dei suddetti rischi ed, in caso di esito negativo, dispone la cancellazione dell'impresa dall'elenco.

#### Art. 45

# Attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa

- 1. Le attività definite dalla Legge Anticorruzione come maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa sono le seguenti:
  - a) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;
  - b) trasporto, anche transfrontaliero e smaltimento di rifiuti per conto di terzi;
  - c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
  - d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
  - e) noli a freddo di macchinari;
  - f) fornitura di ferro lavorato;
  - g) noli a caldo;
  - h) autotrasporti per conto di terzi;
  - i) guardiania dei cantieri.
- 2. L'elenco delle attività suindicate può essere aggiornato entro il 31 dicembre di ogni anno, con apposito Decreto del Ministro dell'Interno, adottato di concerto con i Ministri della Giustizia, delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell'Economia e delle Finanze.

#### **Art. 46**

# Modifica dell'assetto proprietario delle imprese di cui all'articolo 47

- 1. Ogni impresa iscritta nell'elenco di cui all'articolo precedente comunica, oltre che alla Prefettura competente, al Comune qualsiasi modifica dell'assetto proprietario e dei propri organi sociali, entro trenta giorni dalla data della stessa.
- 2. Le società di capitali quotate in mercati regolamentati comunicano le variazioni rilevanti secondo quanto previsto dal Testo Unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58: la mancata comunicazione comporta la cancellazione dell'iscrizione.

# TITOLO NONO AZIONI DI RESPONSABILITÀ

#### Art. 47

# Danno all'Immagine

1. Ai sensi dell'articolo 1, co. 1-sexies, della Legge 14 gennaio 1994, n. 20: "Nel giudizio di responsabilità, l'entità del danno all'immagine della Pubblica Amministrazione derivante dalla commissione di un reato contro la stessa pubblica amministrazione accertato con sentenza passata in giudicato si presume, salva prova contraria, pari al doppio della somma di denaro o del valore patrimoniale di altra utilità illecitamente percepita dal dipendente".

#### Art. 48

# Sequestro Conservativo

1. Ai sensi dell'articolo 1, co. 1 septies, della Legge 14 gennaio 1994, n. 20, dopo il comma 1-sexies è inserito il seguente comma: "Nei giudizi di responsabilità aventi ad oggetto atti o fatti di cui al comma 1-sexies, il sequestro conservativo di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, è concesso in tutti i casi di fondato timore di attenuazione della garanzia del credito erariale".

# TITOLO DECIMO

# NORME PENALI, NORME CIVILI E NORME AMMINISTRATIVE NUOVE, INTEGRATE E MODIFICATE

#### Art. 49

#### Concussione

- 1. Ai sensi dell'articolo 317 del Codice Penale:
  - 1. Il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

#### Art. 50

# Corruzione per l'Esercizio della Funzione

- 1. Ai sensi dell'articolo 318 del Codice Penale:
  - 1. Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

#### Art. 51

# Induzione Indebita a dare o promettere Utilità

- 1. Ai sensi dell'articolo 319-quater del Codice Penale:
  - 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da tre a otto anni.
  - 2. Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni.

## Traffico di Influenze Illecite

- 1. Ai sensi dell'articolo 346-bis del Codice Penale:
  - 1. Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 319 e 319-ter, sfruttando relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale, come prezzo della propria mediazione illecita verso il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio ovvero per remunerarlo, in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio, è punito con la reclusione da uno a tre anni.
  - 2. La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altro vantaggio patrimoniale.
  - 3. La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.
  - 4. Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie.
  - 5. Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.

#### Art. 53

# Casi nei quali alla condanna consegue l'incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione

- 1. Ai sensi dell'articolo 32-quater del Codice Penale:
  - 1. Ogni condanna per i delitti previsti dagli articoli 316 bis, 216-ter, 317, 318, 319, 319-bis, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 353, 355, 356, 416, 416-bis, 437, 501, 501-bis, 640, n. 1) del secondo comma, 640 bis commessi in danno o in vantaggio di un'attività imprenditoriale o comunque in relazione ad essa importa l'incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione.

## Art. 54

# Casi nei quali alla condanna consegue l'estinzione del rapporto di lavoro o di impiego

- 1. Ai sensi dell'articolo 32-quinquies del Codice Penale:
  - 1. Salvo quanto previsto dagli articoli 29 e 31, la condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a tre anni per i delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, e 320 importa altresì l'estinzione del rapporto di lavoro o di impiego nei confronti del dipendente di amministrazioni od enti pubblici ovvero di enti a prevalente partecipazione pubblica.

#### Art. 55

#### Peculato

- 1. Ai sensi dell'articolo 314 del Codice Penale:
  - 1. Il pubblico ufficiale (357) o l'incaricato di un pubblico servizio (358), che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni.

# Pene Accessorie

- 1. Ai sensi dell'articolo 317-bis del Codice Penale:
  - 1. La condanna per i reati di cui agli artt. 314, 317, 319 e 319-ter importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici. Nondimeno, se per circostanze attenuanti viene inflitta la reclusione per un tempo inferiore a tre anni, la condanna importa l'interdizione temporanea.

#### Art. 57

# Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio

- 1. Ai sensi dell'articolo 319 del Codice Penale:
  - 1. Il pubblico ufficiale (357), che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da quattro a otto.

#### Art. 58

# Corruzione in atti giudiziari

- 1. Ai sensi dell'articolo 319-ter del Codice Penale:
  - 1. Se i fatti indicati negli artt. 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da quattro a dieci anni.

#### Art. 59

# Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio

- 1. Ai sensi dell'articolo 320 del Codice Penale:
  - 1. Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio.

#### Art. 60

# Istigazione alla corruzione

- 1. Articolo 322 del Codice Penale:
  - 1. Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale (357) o ad un incaricato di un pubblico servizio (358), per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata alla pena stabilita nel primo comma dell'art. 318, ridotta di un terzo.

#### Art. 61

Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri

- 1. Ai sensi dell'art. 322-bis del Codice Penale:
  - 1. Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:
    - 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
    - 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
    - 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;

- 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;
- 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea svolgono funzioni è attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.
- 2. Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso.

# Art. 62 Abuso d'Ufficio

- 1. Ai sensi dell'articolo 323 del Codice Penale:
  - 1. Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

#### Art. 63

#### Circostanza attenuante

- 1. Ai sensi dell'articolo 323-bis del Codice Penale:
  - 1. Se i fatti previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-quater, 320, 322, 322-bis e 323 sono di particolare tenuità, le pene sono diminuite.

#### Art. 64

# Corruzione tra privati

- 1. Ai sensi dell'articolo 2635 del Codice Civile:
  - 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma. Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste. Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni. Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.

#### Art. 65

# Concussione e corruzione, induzione indebita a dare o promettere utilità

- 1. Ai sensi dell'art. 25 del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231:
  - 1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321 e 322, commi 1 e 3, del codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote.

    In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319-ter, comma 1, 321, 322, commi 2 e 4, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.

In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell'articolo 319-bis quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319-ter, comma 2, 319-quater e 321 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.

#### Art. 66

#### Reati societari

- 1. Ai sensi dell'articolo 25-ter del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231:
  - 1. In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, se commessi nell'interesse della società, da amministratori, direttori generali o liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza, qualora il fatto non si fosse realizzato se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti alla loro carica, si applicano le seguenti sanzioni pecuniarie:
    - a) per la contravvenzione di false comunicazioni sociali, prevista dall'articolo 2621 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote;
    - b) per il delitto di false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori, previsto dall'articolo 2622, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;
    - c) per il delitto di false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori, previsto dall'articolo 2622, terzo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;
    - d) per la contravvenzione di falso in prospetto, prevista dall'articolo 2623, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote;
    - e) per il delitto di falso in prospetto, previsto dall'articolo 2623, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicentosessanta quote;
    - f) per la contravvenzione di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, prevista dall'articolo 2624, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote;
    - g) per il delitto di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, previsto dall'articolo 2624, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;
    - h) per il delitto di impedito controllo, previsto dall'articolo 2625, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;
    - i) per il delitto di formazione fittizia del capitale, previsto dall'articolo 2632 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;
    - l) per il delitto di indebita restituzione dei conferimenti, previsto dall'articolo 2626 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;
    - m) per la contravvenzione di illegale ripartizione degli utili e delle riserve, prevista dall'articolo 2627 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote;
    - n) per il delitto di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, previsto dall'articolo 2628 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a settecentoventi quote;
    - o) per il delitto di operazioni in pregiudizio dei creditori, previsto dall'articolo 2629 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;
    - p) per il delitto di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, previsto dall'articolo 2633 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a settecento quote;
    - q) per il delitto di illecita influenza sull'assemblea, previsto dall'articolo 2636 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;
    - r) per il delitto di aggiotaggio, previsto dall'articolo 2637 del codice civile e per il delitto di omessa comunicazione del conflitto d'interessi previsto dall'articolo 2629-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote; (lettera così modificata dall'art. 31 della legge n. 262 del 2005)

- s) per i delitti di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, previsti dall'articolo 2638, primo e secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;
- s-bis) per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote.
- 2. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

# Termini di durata massima delle misure diverse dalla custodia cautelare

- 1. Ai sensi dell'articolo 308 del Codice di Procedura Penale:
  - 1. Le misure coercitive diverse dalla custodia cautelare perdono efficacia quando dall'inizio della loro esecuzione è decorso un periodo di tempo pari al doppio dei termini previsti dall'articolo 303.
  - 2. Le misure interdittive perdono efficacia quando sono decorsi due mesi dall'inizio della loro esecuzione. In ogni caso, qualora esse siano state disposte per esigenze probatorie, il giudice può disporne la rinnovazione anche al di là di due mesi dall'inizio dell'esecuzione, osservati i limiti previsti dal comma 1.
  - 2-bis. Nel caso si proceda per uno dei delitti previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, e 320 del codice penale, le misure interdittive perdono efficacia decorsi sei mesi dall'inizio della loro esecuzione. In ogni caso, qualora esse siano state disposte per esigenze probatorie, il giudice può disporne la rinnovazione anche oltre sei mesi dall'inizio dell'esecuzione, fermo restando che comunque la loro efficacia viene meno se dall'inizio della loro esecuzione è decorso un periodo di tempo pari al triplo dei termini previsti dall'articolo 303.
  - 3. L'estinzione delle misure non pregiudica l'esercizio dei poteri che la legge attribuisce al giudice penale o ad altre autorità nell'applicazione di pene accessorie o di altre misure interdittive.

#### Art. 68

# Norme sull'incandidabilità

1. L'articolo 1, commi 63-74, della Legge 6 novembre 2012, n. 190 prevede che "co.63. Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante un testo unico della normativa in materia di incandidabilità alla carica di membro del Parlamento europeo, di deputato e di senatore della Repubblica, di incandidabilità alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali e di divieto di ricoprire le cariche di presidente e di componente del consiglio di amministrazione dei consorzi, di presidente e di componente dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, di consigliere di amministrazione e di presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'articolo 114 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, di presidente e di componente degli organi esecutivi delle comunità montane".

#### Art. 69

#### Cause ostative alla candidatura

- 1. Ai sensi dell'articolo 58 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267:
  - 1. Non possono essere candidati alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali e non possono comunque ricoprire le cariche di presidente della provincia, sindaco, assessore e consigliere provinciale e comunale, presidente e componente del consiglio circoscrizionale, presidente e componente del consiglio di amministrazione dei consorzi, presidente e componente dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, consigliere di amministrazione e presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'articolo 114, presidente e componente degli organi delle comunità montane:

- a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;
- b) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti previsti dagli articoli 314, primo comma (peculato), 316 (peculato mediante profitto dell'errore altrui), 316-bis (malversazione a danno dello Stato), 317 (concussione), 318 (corruzione per l'esercizio della funzione), 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), 319-ter (corruzione in atti giudiziari), 319-quater, primo comma (induzione indebita a dare o promettere utilità), 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio) del codice penale;
- c) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati nella lettera b);
- d) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;
- e) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646.
- 2. Per tutti gli effetti disciplinati dal presente articolo e dall'articolo 59 la sentenza prevista dall'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata a condanna.
- 3. Le disposizioni previste dal comma 1 si applicano a qualsiasi altro incarico con riferimento al quale l'elezione o la nomina è di competenza:
  - a) del consiglio provinciale, comunale o circoscrizionale;
  - b) della giunta provinciale o del presidente, della giunta comunale o del sindaco, di assessori provinciali o comunali.
- 4. L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 è nulla. L'organo che ha provveduto alla nomina o alla convalida dell'elezione è tenuto a revocare il relativo provvedimento non appena venuto a conoscenza dell'esistenza delle condizioni stesse.
- 5. Le disposizioni previste dai commi precedenti non si applicano nei confronti di chi è stato condannato con sentenza passata in giudicato o di chi è stato sottoposto a misura di prevenzione con provvedimento definitivo, se è concessa la riabilitazione ai sensi dell'articolo 178 del codice penale o dell'articolo 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327.

# Sospensione e decadenza di diritto

- 1. Ai sensi dell'articolo 59 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267:
  - 1. Sono sospesi di diritto dalle cariche indicate al comma primo dell'articolo 58:
    - a) coloro che hanno riportato una condanna non definitiva per uno dei delitti indicati all'articolo 58, comma 1, lettera a), o per uno dei delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 316, 316-bis, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 320 del codice penale;
    - b) coloro che, con sentenza di primo grado, confermata in appello per la stessa imputazione, hanno riportato, dopo l'elezione o la nomina, una condanna ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per un delitto non colposo;
    - c) coloro nei cui confronti l'autorità giudiziaria ha applicato, con provvedimento non definitivo, una misura di prevenzione in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui

all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646. La sospensione di diritto consegue, altresì, quando è disposta l'applicazione di una delle misure coercitive di cui agli articoli 284, 285 e 286 del codice di procedura penale nonché di cui all'articolo 283, comma 1, del codice di procedura penale, quando il divieto di dimora riguarda la sede dove si svolge il mandato elettorale.

- 2. Nel periodo di sospensione i soggetti sospesi, ove non sia possibile la sostituzione ovvero fino a quando non sia convalidata la supplenza, non sono computati al fine della verifica del numero legale, né per la determinazione di qualsivoglia quorum o maggioranza qualificata.
- 3. La sospensione cessa di diritto di produrre effetti decorsi diciotto mesi. Nel caso in cui l'appello proposto dall'interessato avverso la sentenza di condanna sia rigettato anche con sentenza non definitiva, decorre un ulteriore periodo di sospensione che cessa di produrre effetti trascorso il termine di dodici mesi dalla sentenza di rigetto.
- 4. A cura della cancelleria del tribunale o della segreteria del pubblico ministero i provvedimenti giudiziari che comportano la sospensione sono comunicati al prefetto, il quale, accertata la sussistenza di una causa di sospensione, provvede a notificare il relativo provvedimento agli organi che hanno convalidato l'elezione o deliberato la nomina.
- 5. La sospensione cessa nel caso in cui nei confronti dell'interessato venga meno l'efficacia della misura coercitiva di cui al comma 1, ovvero venga emessa sentenza, anche se non passata in giudicato, di non luogo a procedere, di proscioglimento o di assoluzione o provvedimento di revoca della misura di prevenzione o sentenza di annullamento ancorché con rinvio. In tal caso la sentenza o il provvedimento di revoca devono essere pubblicati nell'albo pretorio e comunicati alla prima adunanza dell'organo che ha proceduto all'elezione, alla convalida dell'elezione o alla nomina.
- 6. Chi ricopre una delle cariche indicate al comma 1 dell'articolo 58 decade da essa di diritto dalla data del passaggio in giudicato della sentenza di condanna o dalla data in cui diviene definitivo il provvedimento che applica la misura di prevenzione.
- 7. Quando, in relazione a fatti o attività comunque riguardanti gli enti di cui all'articolo 58, l'autorità giudiziaria ha emesso provvedimenti che comportano la sospensione o la decadenza dei pubblici ufficiali degli enti medesimi e vi è la necessità di verificare che non ricorrano pericoli di infiltrazione di tipo mafioso nei servizi degli stessi enti, il prefetto può accedere presso gli enti interessati per acquisire dati e documenti ed accertare notizie concernenti i servizi stessi.
- 8. Copie dei provvedimenti di cui al comma 7 sono trasmesse al Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 2 comma 2-quater del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410 e successive modifiche ed integrazioni.

# Art. 71 *Obbligo di riferire*

1. Come previsto dall'art. 13 dell'atto di indirizzo, adottato con D.A. Autonomie Locali e Funzione Pubblica applicativo in materia di trasparenza ai sensi della L.R. n. 5/11 ed in osservanza degli artt. 8, 9, 13, 14, 16, 17, 18, 20 del Codice Antimafia ed Anticorruzione della P.A. (cd. Codice Vigna), approvato con deliberazione di Giunta Regionale n. 514 del 04 dicembre 2009, il dipendente deve comunicare, a pena di responsabilità disciplinare, non appena ne viene a conoscenza, all'Autorità Locale Anticorruzione di essere stato sottoposto a procedimento di prevenzione ovvero a procedimento penale per reati di criminalità di tipo mafioso o comunque riconducibili ad organizzazioni criminali o per i reati di concussione (art. 317 c.p.), corruzione (artt. da 318 a 322 c.p.), scambio elettorale politico mafioso (art. 416 ter c.p.), rapina (art. 628 c.p.), estorsione (art. 629 c.p.), usura (art. 644 c.p.), ricettazione (art. 648 c.p. esclusa l'ipotesi prevista dal c.p.v. di tale articolo), riciclaggio (art. 648 bis c.p.), impiego di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.), trasferimento fraudolento di valori (art. 12 quinquies, L. n. 356/92), reati gravi in danno dello Stato o della comunità che incidono sulla moralità professionale, tra cui quelli di truffa aggravata ai danni dello Stato (art. 640 cpv. 1 c.p..), turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.), frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.).

# Revoca del Segretario Comunale

1. Il provvedimento di revoca del Segretario Comunale per gravi violazioni d'ufficio, di cui all'articolo 100 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è comunicato dal Prefetto ed all'Autorità Nazionale Anticorruzione, che si esprime entro trenta giorni: Decorso tale termine, la revoca diventa efficace, salvo che l'Autorità rilevi che la stessa sia correlata alle attività svolte dal Segretario quale Autorità Locale Anticorruzione.

#### Art. 73

#### Clausola di invarianza

1. Il Comune provvede allo svolgimento delle attività previste dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190 e dal presente Regolamento con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri economico-finanziari.

# Art. 74

# Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla sua pubblicazione all'albo pretorio on line.



# Comune di Calatabiano (Provincia di Catania)

<u>ogg</u>	ETTO: Dichiarazione mensile di sussistenza dei livelli essenziali di Trasparenza. Mod. A
quali	sottoscritto/a, nella sua tà di Responsabile di Area/Responsabile del Servizio Gestione Giuridica del Personale, giusta rminazione Sindacale/Responsabile di Area n del 
	DICHIARA
Presi	la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti della legge 6 novembre 2012 e del decreto del dente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che, in virtù:
– del	l'articolo 54 del Codice dell'Amministrazione Digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, 32;
– del	l'articolo 21 della legge 18 giugno 2009, n. 69;
– del	l'articolo 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;
– del	l'articolo 5 della legge regionale 05 aprile 2011, n. 5;
– de	ll'art. 18 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito in legge n. 07 agosto 2012, n. 134;
	nune di Calatabiano ha assicurato, con riferimento al precedente mese, i livelli essenziali di arenza con particolare riferimento alla/e fattispecie seguente/i:
	organizzazione e procedimenti amministrativi
	personale
	contrattazione collettiva decentrata integrativa
	performance
	incarichi e consulenze
	gestione dei pagamenti
	bilanci e conti consuntivi
	gestione economico-finanziaria dei servizi pubblici e costi unitari di produzione dei servizi erogati ai cittadini

costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche

	autorizzazioni o concessioni;
	scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
	concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;
	concessione sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese; corrispettivi e compensi a persone, professionisti, imprese ed enti privati; concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera
	strumenti urbanistici e varianti (allegati tecnici)
	buone prassi
	risultati del monitoraggio e delle azioni espletate in materia di rispetto dei tempi procedimentali
mod	dulistica e formulari relativi ai procedimenti di competenza;
	altri;
	altresì: di aver avuto trasmessi, dall'ufficio preposto al protocollo informatico, i documenti e gli atti di competenza, in qualsiasi formato inoltrati al Comune, esclusivamente al proprio indirizzo di posta
	elettronica certificata (PEC);
	di aver inoltrato la corrispondenza interna esclusivamente mediante PEC;
	di aver inoltrato la corrispondenza al cittadino/utente, ove è stato possibile, mediante PEC.
	<u></u>
	Il Responsabile di Area/Servizio Gestione Giuridica del Personale



OGGETTO: Dichiarazione di pubblicità sul sito web del procedimento di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi. Mod. B

Il/La sottoscritto/a
DICHIARA
sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti della legge 6 novembre 2012 e del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che:
il Comune di Calatabiano, in relazione alla scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del Codice dei Contratti Pubblici, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e, nello specifico, del procedimento di, ha pubblicato sul
sito web:
- la struttura proponente;
<ul><li>l'oggetto del bando;</li><li>l'elenco degli operatori invitati a presentare offerte;</li></ul>
- l'aggiudicatario;
- l'importo di aggiudicazione;
<ul><li>i tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura;</li><li>l'importo delle somme liquidate.</li></ul>
- I importo delle somme ilquidate.
IL RESPONSABILE DI AREA



OGGETTO: Nomina di arbitro per la risoluzione della controversia (in caso di autorizzazione all'arbitrato da parte della Giunta Comunale). Mod. C
II/La sottoscritto/a, nella sua
qualità di Responsabile di Area, giusta Determinazione Sindacale n del
DICHIARA
sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti della legge 6 novembre 2012 e del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che:
– l'Arbitro del Comune di Calatabiano per la risoluzione della controversia avente all'oggetto
e nella quale è parte il Comune di Calatabiano è stato nominato dal sottoscritto Responsabile di Area competente per materia, nel rispetto dei principi di pubblicità e di rotazione e, qualora applicabili, nel rispetto delle disposizioni del Codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e, pertanto:  — di essere a conoscenza che la legge 6 novembre 2012, n. 190 dispone che nell'ipotesi in cui la controversia si svolga tra il Comune di Calatabiano ed un'altra Pubblica Amministrazione, gli Arbitri di parte sono individuati esclusivamente tra Dirigenti Pubblici; mentre, nel caso in cui la controversia abbia luogo tra il Comune di Calatabiano ed un privato, l'Arbitro individuato dal Comune di Calatabiano è scelto preferibilmente tra i Dirigenti Pubblici;  — di essere a conoscenza che nell'ipotesi che non risulti possibile al Comune di Calatabiano nominare un Arbitro scelto tra i Dirigenti Pubblici, la nomina è disposta, con provvedimento motivato, nel rispetto delle disposizioni del Codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.



OGGETTO: Assunzione di incarico professionale presso soggetti privati destinatari dell'attività del Comune di Calatabiano negli ultimi tre anni di rapporto di pubblico impiego: dichiarazione di insussistenza di condizioni di incompatibilità. Mod. D

msussistenza di condizioni di incompatibilita. Mod. D	
II/La sottoscritto/a, Organizzativa/Responsabile di Servizio/Responsabile di Procedimento presso il Comune d	già Posizione i Calatabiano
negli ultimi tre anni, cessato/a nel rapporto di pubblico impiego in data//	
DICHIARA	
sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti della legge 6 novembre 2012, decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:	n. 190 e del
<ul> <li>che non ha esercitato poteri autoritativi o negoziali o comunque di responsabilità, p</li> <li>Comune di Calatabiano ed a favore della Ditta (indicare negli ultimi tre anni della ne</li></ul>	il nome)
pubblico impiego con il Comune di Calatabiano, conclusosi in data/;	
<ul> <li>che non versa in altre condizioni di incompatibilità;</li> </ul>	
<ul> <li>di essere nella formale conoscenza che i contratti conclusi e/o gli incarichi ricevuti della presente dichiarazione sono nulli ed è fatto divieto ai Soggetti Privati che li han conferiti di contrattare con il Comune di Calatabiano per i successivi tre anni;</li> </ul>	
<ul> <li>di essere nella formale conoscenza che la violazione dell'obbligo di cui alla presente comporta la sanzione della restituzione dei compensi eventualmente percepiti ed acc allo specifico contratto.</li> </ul>	
	•
IL RESPONSABILE DI ARE	: <b>A</b>
	t .



OGGETTO: Dichiarazione mensile di insussistenza di situazioni di conflitto di interesse/incompatibilità in relazione ai procedimenti e provvedimenti finali di competenza. Mod. E
Il/La sottoscritto/a, nella sua
qualità di Responsabile di Area/Responsabile di Servizio/Responsabile di Procedimento, giusta
Determinazione Sindacale/Responsabile di Area n del
DICHIARA
sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti della legge 6 novembre 2012 e del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con riferimento al mese precedente:
☐ l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, neanche potenziale, con il/i Soggetto/i interessato/i ai procedimenti di competenza, capaci di incidere negativamente sull'imparzialità del Responsabile di Area/Responsabile di Servizio/Responsabile di Procedimento, per cui è fatto obbligo espresso di astenersi dall'adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, nonché il provvedimento finale;
l'insussistenza tra Responsabile di Area/Responsabile di Servizio/Responsabile di Procedimento, con il/i Soggetti (titolari, soci, amministratori e dipendenti) che con lo stesso hanno stipulato contratti o interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, di relazioni di parentela o di affinità entro il quarto grado.
IL RESPONSABILE DI AREA/SERVIZIO/PROCEDIMENTO



	Dichiarazione di insussistenza di situazioni limitative o preclusive per l'assegnazion a funzioni gestionali. Mod. F
•	
qualità di Respo Determinazione	onsabile di Area/Responsabile di Servizio/Responsabile di Procedimento, giust Sindacale/Responsabile di Area n de 
	DICHIARA
• •	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
a funzioni gestionali. Mod. F  Il/La sottoscritto/a	
a gostione del	
_	·
c) concessione	e o erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni o
a funzioni gestionali. Mod. F  II/La sottoscritto/a	
a funzioni gestionali. Mod. F  II/La sottoscritto/a	
//	



	Dichiarazione di insussistenza di situazioni di incompatibilità per la composizione
	della commissione per il concorso pubblico di cui alla determina n de Mod. G
II/La sottoscritto	
•	onsabile di Area/Responsabile di Servizio/Responsabile di Procedimento, giusta
Determinazione	Sindacale/Responsabile di Area n de
	DICHIARA
· •	esponsabilità, ai sensi e per gli effetti della legge 6 novembre 2012 e del decreto de Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che:
Commissione of	o condizioni di incompatibilità per la nomina a Componente e/o a Segretario della di Concorso Pubblico per la copertura di n posto/i di di ina n del//;
<ul> <li>che non è state</li> <li>Ufficiali contro</li> </ul>	o condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per Delitti dei Pubblico la Pubblica Amministrazione, per i reati previsti nel Capo I del Titolo II del Libro dice Penale, dall'articolo 314 all'articolo 335-bis.
//	
	Il Responsabile di Area/Servizio/Procedimento



del	chiarazione di insussistenza d lla commissione per la scelta	del contraente di	•	•
			·	•
II/La sottoscritto/a	<b>1</b>			, nella sua
del Mod  II/La sottoscritto/a	•	nsabile di Procedi n		
	DICI	HIARA		
• •	• • • • •		novembre 2012 e c	del decreto del
Calatabiano per la	scelta del contraente per l'a	iffidamento di lavo		
//	_			
·		IL RESPONSA	ABILE DI AREA/SERVIZIO	/PROCEDIMENTO



## All'Organismo di Valutazione

SEDE

OGGETTO: Comunicazione ai sensi dell'art. 1, commi 39 e 40, della L. n. 190/2012. Mod. I

II/La sottoscritto/a	nella ر
·	isorse Umane del Comune di Calatabiano ai sensi e
	L. n. 190/2012, con l'obiettivo previsto a livello
-	lelle funzioni amministrative e di rafforzare la i indirizzo politico e Organi amministrativi di questo
•	ati relativi alle Posizioni Organizzative attribuite a
	oiano, individuate discrezionalmente dall'Organo di
indirizzo politico senza procedure pubbliche di sele	zione.
A tal fine allega i titoli ed i curricula rifer	iti alle suddette Posizioni che si intendono parte
-	gano comunicherà al Dipartimento della Funzione
Pubblica.	
	Responsabile del Servizio Gestione Risorse Umane



Alla Presidenza del Consiglio Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica Corso Vittorio Emanuele II, 116 00186 <u>ROMA</u>

OGGETTO: Comunicazione del Presidente dell'Organismo di valutazione ai sensi dell'art. 1, commi 39 e 40, della L. n. 190/2012. Mod. J

ii/ia sottoscritto/a Dott		
nella sua qualità di Organismo di Valu		
dell'art. 1, commi 39 e 40 della L. n. 190	0/2012, facendo seguito al	la nota del Responsabile del Servizio
Gestione Risorse Umane, prot. n	del	, e con la finalità
di garantire l'esercizio imparziale delle	e funzioni amministrative	e di rafforzare la separazione e la
eciproca autonomia tra Organi di indir	rizzo politico e Organi amn	ninistrativi di questo Ente, comunica
ormalmente l'elenco e tutti i dati relat	tivi alle Posizioni Organizza	itive attribuite a persone, interne ed
esterne al Comune di Calatabiano, in	ıdividuate discrezionalmer	nte dall'Organo di indirizzo politico
senza procedure pubbliche di selezione.	·•	
Allega, quali parti integranti, i titol	li ed i curricula riferiti alle s	suddette Posizioni.
		L'ORGANISMO DI VALUTAZIONE



OGGETTO:		conoscenza delle Corruzione. Mod.	•	ni di cui	al Piano Triennale di
qualità di	Responsabile	dell'Area			
	onsabile di Area n.			_	
		DICHIA	<b>NRA</b>		
Presidente dell  di essere a  Regolan  Delibera  Piano T	a Repubblica 28 dic conoscenza del: nento per la Pre azione Consiliare n.	embre 2000, n. 445 evenzione e la R del zione della Corruzi	Repressione	della Corr	re 2012 e del decreto del uzione, approvato con _; liberazione Consiliare n.
			IL RESPOI	nsabile di Ar	ea/Servizio/Procedimento



OGGETTO: Dichiarazione mensile di applicazione delle disposizioni di cui al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione. Mod. L

	di	Responsabile		dell'Area/Servizio	•
	n, del,			Sindacale/del	
		DICHIARA	1		
		ni sensi e per gli effetti do licembre 2000, n. 445, co			
⇒ di aver regolarme	ente adempi	iuto alle prescrizioni cont	tenute:		
		a Prevenzione e la Rep n del			approvato con
		evenzione della Corruzion ;	ne, approv	vato con Deliberazio	ne Consiliare n.
//					
			IL RESPON	SABILE DI AREA/SERVIZIO	O/PROCEDIMENTO
			·		
⇒ di aver vigilato p Area.	er la loro p	ountuale applicazione da	a parte de	el Personale assegna	ito alla propria
//					



OGGETTO: Dichiarazione mensile sul rispetto dei tempi procedimentali, dell'accesso alle informazioni e dell'ordine cronologico. Mod. M

•		oscritto/ Respon										
						dimento						
						Responsabile						
						DICHIAR	R A					
Presi	dente	della Re	epubblica	28 die	cembre	per gli effetti 2000, n. 445:	della	leg	де 6	novembre	2012 e del	decreto de
		-	to i temp	-								_
□ d _	i no				-	procedimen		-	le	seguenti che	anomalie così	
g	iustifi											•
			rispetta	to i	tempi	procedimen	tali	per	le			
/_	_/_											
							ΙL	RESP	ONSA	ABILE DI AREA	4/Servizio/Pr	ROCEDIMENTO
II/La	sotto	oscritto/	a							<u></u>		nella sua
quali	tà di	Respo	nsabile d	lell'Ar	ea						giusta Dete	erminazione
						<u></u>						

#### DICHIARA

to la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti della legge 6 novembre 2012 e del decreto del sidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con riferimento al mese precedente:
di aver posto in essere i dovuti accertamenti sul procedimento e di essersi adoperato per l'immediata risoluzione delle anomalie riscontrate e di inviare la presente all'Autorità Locale Anticorruzione;
di non aver potuto assicurare l'immediata risoluzione delle anomalie riscontrate, per le seguenti ragioni, e di inviare la presente all'Autorità Locale Anticorruzione;
di aver rispettato il criterio di accesso degli interessati alle informazioni, ivi incluso lo stato del procedimento, i relativi tempi, lo specifico ufficio responsabile in ogni singola fase e l'autorità cui rivolgersi nel caso di ritardo o mancata emanazione del provvedimento; nonché il provvedimento adottato;
di aver rispettato l'ordine cronologico nell'istruttoria e definizione delle istanze presentate;
di non aver rispettato l'ordine cronologico nell'istruttoria e definizione delle istanze presentate per i seguenti motivi di urgenza
 <i></i>
Il Responsabile di Area



#### Comune di Calatabiano

(Provincia di Catania)

OGGETTO:	Informazione immediata all'Autorità Locale Anticorruzione del mancato rispetto de tempi procedimentali ed impegno per l'eliminazione delle difformità. Mod. N	lei
qualità di Re	nella se sponsabile dell'Area, giusta Determinazione Sindacale n c	ua Iel
	INFORMA	
e del Decreto Anticorruzione	te, sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti della Legge 6 novembre 2000 del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, l'Autorità Loca relativamente al mancato rispetto dei tempi del procedimento avente all'ogget	ile to e i
//		
	, IL RESPONSABILE DI AREA	



patti di integrità. Mod. O
Il/La sottoscritto/a, nella sua qualità di Responsabile dell'Area, giusta Determinazione Sindacale n de
DICHIARA
sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti della legge 6 novembre 2012 e del decreto de Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,  → di obbligarsi ad inserire negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara.
Il Responsabile di Area



(Provincia di Catania)

# OGGETTO: Report mensile sui provvedimenti adottati. Mod. P

II/La sottoscritto/a				
qualità di Responsabile	dell'Area			_, giusta Determinazione
Sindacale n	del			
		FORNISCE		
sotto la propria respons mensile sui provvedime		-		e 2012, il seguente repor
			IL RESPO	NSABILE DI AREA



OGGETTO: Proposta del personale da formare. Mod. Q		
	iusta Determinazione Sindacale n de	
	ATTESTA	
novembre 2012 e del Decreto del Preside elenco di Personale da includere nei Prog	la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti della Legge 6 dente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il seguente grammi di Formazione:	
/		
	IL RESPONSABILE DI AREA	



II/La sottoscritto/a	sua
PROPONE  sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti della Legge 6 novembre 2012 e del Decreto Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, a seguito di monitoraggio delle attività sens svolte nell'ambito della propria area, all'Autorità Locale Anticorruzione, la/e seguente/segu misura/e volta/e alla prevenzione ed al contrasto del rischio corruzione:	
PROPONE  sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti della Legge 6 novembre 2012 e del Decreto Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, a seguito di monitoraggio delle attività sensi svolte nell'ambito della propria area, all'Autorità Locale Anticorruzione, la/e seguente/segumisura/e volta/e alla prevenzione ed al contrasto del rischio corruzione:	de
sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti della Legge 6 novembre 2012 e del Decreto Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, a seguito di monitoraggio delle attività sens svolte nell'ambito della propria area, all'Autorità Locale Anticorruzione, la/e seguente/segu misura/e volta/e alla prevenzione ed al contrasto del rischio corruzione:	
sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti della Legge 6 novembre 2012 e del Decreto Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, a seguito di monitoraggio delle attività sens svolte nell'ambito della propria area, all'Autorità Locale Anticorruzione, la/e seguente/segu misura/e volta/e alla prevenzione ed al contrasto del rischio corruzione:	
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, a seguito di monitoraggio delle attività sens svolte nell'ambito della propria area, all'Autorità Locale Anticorruzione, la/e seguente/segu misura/e volta/e alla prevenzione ed al contrasto del rischio corruzione:	
svolte nell'ambito della propria area, all'Autorità Locale Anticorruzione, la/e seguente/segu misura/e volta/e alla prevenzione ed al contrasto del rischio corruzione:	
misura/e volta/e alla prevenzione ed al contrasto del rischio corruzione:	
	ient
/ /	
IL RESPONSABILE DI AREA	

1) PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Ai sensi dell'art. 53 della Legge 8 giugno 1990, n° 142 recepita dalla L.R. n° 4 della L.R. n. 30/2000, in ordine alla regolarità tecnica si esprime PARERE seguenti		o 1990, n° 142 recepita dalla L.R. n° 48/91 , so		
			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Calatabiano lì	2 8 MAR. 2613	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO		
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		DICALO		
	Page March	DI CAMINA		

# ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO – FINANZIARIA COMUNE DI CALATABIANO

On.le Consiglio Comunale sede

Oggetto: Parere sulla proposta di deliberazione n. 13 del 29.03.2013 avente per oggetto: "Approvazione regolamento per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalita"

#### IL COLLEGIO DEI REVISORI

- VISTA la proposta in oggetto in attesa di approvazione da parte del Consiglio Comunale e sottoposta all'esame di questo Organo per acquisire il parere, così come previsto dal regolamento di contabilità dell'Ente;
- VISTO il vigente Regolamento di contabilità dell'Ente;
- VISTI ed esaminati gli atti e la normativa richiamata;
- VISTO il parere tecnico favorevole espresso dal Responsabile dell'Area interessata;

#### **ESPRIME**

All'unanimità parere favorevole

Calatabiano 29.03.2013

Il Collegio

Cannavò Dott. Sebastiana

Giordano Rag. Roberto

Panebianco Dott. Salvatore

Oggetto: Verbale Commissione Consiliare Affari Generali ed Istituzionali, Finanze, Bilancio e Programmazione Socio-Economica del 04.04.2013 ore 19:00.

L'anno 2013, addì 04 del mese di aprile alle ore 19:03, a seguito di regolare convocazione. giusta prot. Gen. N° 4764 del 02.04.2013, inviata ai singoli componenti della Commissione in oggetto, presso l'Ufficio del Presidente del Consiglio, ubicato al piano primo del Comune di Calatabiano, si procede alla discussione del seguente ordine del giorno:

- 1. Riconoscimento debito fuori bilancio seguito presa d'atto ed esecuzione dell'ingiunzione a pagare disposta dal Giudice di Pace di Bologna il 29.12.2012, su ricorso per decreto ingiuntivo proposto dalla Day Ristoservice S.p.A.. Liquidazione spese legali, interessi moratori maturati al 01.02.2013;
- 2. Riconoscimento debito fuori bilancio seguito presa d'atto ed esecuzione dell'ingiunzione a pagare disposta dal Giudice di Pace di Giarre il 14.01.2013, su ricorso per decreto ingiuntivo proposto dall'impresa "Jonia Carburanti S.R.L.". Liquidazione spese legali, interessi moratori maturati al 06.02.2013;
- 3. Riconoscimento debito fuori bilancio in favore dell'impresa Edile Stradale "Trazzera Salvatore" seguito ricorso per decreto ingiuntivo, per la parte inerente interessi spese, spese generali, C.P.A. e I.V.A., emesso dal Tribunale di Catania sezione distaccata di Giarre;
- 4. Riconoscimento debito fuori bilancio seguito presa d'atto ed esecuzione della Sentenza n. 11/2012, emessa dal Tribunale di Catania sezione distaccata di Giarre. in favore dei coniugi Perdichizzi Antonio Giovanni e Patorniti Angela.
- 5. Controllo finanziario degli Enti Locali-Rendiconto 2010: adempimenti ai sensi dell'art.1, co. 168, L. n. 266/2005 (legge finanziaria 2006)- Presa d'atto della deliberazione n. 296/2012/PRSP della Corte dei Conti-Adozione misure correttive;
- 6. Approvazione Regolamento del sistema integrato dei controlli interni;
- 7. Approvazione Regolamento per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità:
- 8. Approvazione Piano Triennale di prevenzione della Corruzione.

I convocati della seduta sono i consiglieri di maggioranza Messina Rosaria Filippa e Di Bella Mario ed il consigliere di minoranza Prestipino Rosario, in qualità di componenti la Commissione in oggetto. Sono presenti i consiglieri di maggioranza, mentre risulta assente il consigliere di minoranza. Verbalizza il Presidente della Commissione Consiliare Trovato Salvatore. Dopo lunga e dettagliata discussione sui punti posti all'ordine del giorno, il Presidente pone ai voti ed ad unanimità dei presenti la Commissione esprime parere favorevole per tutti i punti posti all'O.d.G.

Non essendovi null'altro da discutere, il Presidente alle ore 20:18 scioglie la seduta.

Il Presidente della Commissione Consiliare Dr. Salvatore Trovato

I Componenti la Commissione Consiliare

Sig. ra Messina Rosaria Filippa Assente
Sig. Di Bella Mario To Mario Assente

Il presente verbale di deliberazione, dopo lettura, si sottoscrive.			
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO (Troyato di Salvatore)  IL CONSIGLIERE ANZIANO (Franco Francesco)  IL SEGRETARIO COMUNALE (Puglisi di ssa Concetta)			
	Il presente atto è stato pubblicato all'Albo, dal del Registro Pubblicazioni.  Il Messo Notificatore		
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  Il sottoscritto Segretario Comunale certifica, su conforme attestazione del Messo Notificatore, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi successivi alla data della stessa, a norma dell'art. 11 della L.R. n. 44/91 e ss. mm. ed ii., dal			
LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA:  a) ( ) ai sensi dell'art. 12, comma 1 – 2, della L.R. n. 44/91 e ss. mm. ed ii  (1) Cancellare ciò che non interessa.  Dalla Residenza Municipale, lì IL SEGRETARIO COMUNALE			
	La presente deliberazione è stata trasmessa per l'esecuzione all'Ufficio: Lì Il Responsabile dell'Ufficio Segreteria		